



# Città di Grosseto

Settore: SEGRETERIA GENERALE

Servizio: AFFARI LEGALI

## Determinazione Dirigenziale n° 280 del 11/02/2021

Oggetto: **Comune di Grosseto / Società F. S.p.A. / dell' A. per il S. di G. I. dei R. U. - A.T.O. T. S. – già A.T.O. n. 9 R. A. G. e A.T.O. T. S / Società S.E.I. T. Srl - Proposizione e attivazione domanda giudiziale da parte dell'Ente – Incarico del patrocinio legale all'Avv. Giancarlo Altavilla del Foro di Pisa – CIG ZC030688F6**

### Il Dirigente

**Premesso che** in data 18.04.2005 veniva stipulata “*Convenzione per concessione di costruzione e gestione*” dell'impianto d'ambito delle Strillaie, servente l'intero territorio della Provincia di Grosseto, tra la C. d'A., oggi A.T.O. T. S. e l'allora concessionaria, oggi Soc. F. SpA , finalizzata alla concessione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'impianto, della sua costruzione, nonché della gestione funzionale ed economica per 28 anni decorrenti dalla data del collaudo;

**Che** per garantire il perseguimento dell'oggetto della convenzione, la C. d'A. si era impegnata a far sì che il Comune di Grosseto, proprietario dell'area, in cambio dell'uso della stessa costituisse il diritto di superficie in località “Le Strillaie “ , in favore della concessionaria;

**Che** la concessionaria avrebbe dovuto corrispondere al Comune di Grosseto l'indennità di localizzazione ed il canone per il diritto di superficie, pari a 12,00 € /ton. conferita;

**Che** in seguito a Delibera del Consiglio Comunale di Grosseto n. 80 del 29.09.2005 - che concedeva il diritto di superficie dietro versamento di 12,00 €/ton, importo che comprendeva anche la cd. Indennità di disagio ambientale - il 19.06.2008 tra Comune di Grosseto, Soc. F. SpA e la C. d'A. veniva stipulata la “*Costituzione di diritto di superficie*”, convenendo che il corrispettivo del diritto di superficie sarebbe stato determinato in conformità alla Convenzione del 2005;

**Che** successivamente, in ottemperanza alla Determinazione Dirigenziale n. 1085 del 06.09.2012, in data 07.09.2012 veniva stipulato tra i suesposti soggetti l’“*Atto integrativo e di rettifica di costituzione di diritto di superficie*” ,che rettificava la consistenza del diritto;

**Che**, inoltre, in pari data veniva altresì stipulato un ulteriore atto, la “*Costituzione del diritto di superficie*” su una ulteriore area, ed in tale occasione “*Le parti (convenivano) che il corrispettivo della presente costituzione di diritto di superficie (sarebbe stato) determinato in conformità alle disposizioni del più volte citato atto del Notaio Antonio Abbate in data 18 aprile 2005 Rep. 2005 Rep. n. 27156 e sue eventuali modifiche e/o integrazioni*”;

**Che** con nota del 11/10/2019 Prot. n. 158575 il Settore P.M. e Sicurezza – Servizio Ciclo dei Rifiuti ha comunicato che l'importo complessivo dell'onere del conferimento di 12,00 €/ton., fissato nella Convenzione del 2005 e ribadito sia nella Delibera del Consiglio Comunale di Grosseto 80/2005 che nella Determina Dirigenziale 1085/2012, si compone di due addendi, ovvero diritto di superficie ed indennità di disagio ambientale, talchè si desume quale importo riservato al diritto di

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

superficie la somma di € 7,00/ton. conferita nell'impianto;

**Premesso inoltre** che, allo stato attuale, si sono verificate inadempienze contrattuali sia da parte di Soc. F. SpA – che non ha mai versato al Comune alcunchè a titolo di diritto di Superficie - che di ATO R.T.S. – che avrebbe dovuto adoperarsi affinché i Comuni serventi dell'impianto corrispondessero senza ritardi al gestore oltre alla tariffa, anche la somma di 12,00€ /ton;

**Che** il Servizio Ciclo dei Rifiuti con note Prot. nn. 19967 del 05.02.2019, 38434 del 07.03.2019 e 58251 del 10.04.2019 ha sollecitato in tal senso A.T.O., senza alcun riscontro;

**Che**, infine, il 27/3/2013 A.T.O. T. S., S.E.I. T.Srl ( costituita dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese – a sua volta, costituito dalle società S. A. S.p.A., in veste di mandataria e Cooperativa L.A.T., A.I.S.A. S.p.A., C. S.p.A., U. soc. coop., L. C. soc. coop., in veste di mandanti, C. S. A. I. S.p.A., C. S. s.r.l., C. S. A. S.p.A., C.R.C.M. s.r.l., E. s.r.l. e R. S.p.A, in veste di mandanti cooptate – risultato aggiudicatario all'esito della procedura di gara indetta dalla C. d'A. T. S. per l'affidamento della gestione unica del servizio integrato dei rifiuti urbani di Ambito ) in veste di 'gestore unico' e L. S. A. S.p.A., quale Società capogruppo mandataria del RTI poc'anzi citato, hanno siglato il contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani A.T.O. T. S., per la durata di venti anni decorrenti dal 1.1.2014, e le parti, suo tramite, hanno trasferito a S.E.I. T. Srl, la gestione dei servizi relativa al perimetro territoriale coincidente con i confini amministrativi di 62 Comuni, fra cui il Comune di Grosseto;

**Che**, pertanto, a fronte dell'inadempimento agli obblighi assunti nei confronti del Comune di Grosseto, sia direttamente che indirettamente, dalla Società Futura, dall'ATO R.T.S., e dalla Società S.E.I. T., si appalesa opportuno spiegare domanda giudiziale, tesa all'accertamento del predetto loro inadempimento ed alla loro condanna , ciascuna Società in via esclusiva e/o solidale fra loro ) al pagamento in favore dell'Ente dell'importo complessivo dovuto a titolo di canone di superficie e di indennità di disagio ambientale – sia pregresso e già maturato, oltre interessi dal di del dovuto al saldo effettivo, oltre rivalutazione monetaria – nonché futuro (determinabile e da determinarsi in base alle quantità di rifiuti conferiti all'impianto delle Strillaie, del pari, salvo conguaglio relativamente alle diverse e maggiori aliquote in base alla quale computare l'indennità di disagio ambientale), oltre IVA se dovuta ed oltre alla consequenziale condanna della Società Futura a corrispondere quanto dovuto all'Erario a titolo di conguaglio dell'imposta di registro ex art. 35, co. 1 del d.p.r. 131/1986 ,relativamente agli atti costitutivi ed integrativi del diritto di superficie per cui è causa, ovvero, a tenere indenne l'Ente da ogni e qualsivoglia pretesa avanzata nei suoi confronti ed a tale titolo dall'Erario;

**Vista** la delibera di G.C. n. 4 adottata nella seduta del 18 gennaio 2021;

**Visto** l'art. 25, 1° comma, lett. o, dello statuto comunale, approvato con deliberazione C.C. n° 111 del 10/11/2003, modificato con deliberazione di C.C. n° 76 del 10/07/2008, n° 68 del 28/03/2011 e con deliberazione n° 70 del 25/09/2013 entrata in vigore dal 14/11/2013 e n.82 del 13/09/2019 entrato in vigore il 18/10/2019;

**Vista** la Deliberazione di G.C. n° 295 del 19/06/2012 e la successiva integrazione con Deliberazione di GC n° 309 del 03/07/2012;

**Dato atto** del Regolamento degli Incarichi Legali del Comune di Grosseto, approvato con Delibera di C.C. N° 83/2019 ;

**Vista** la legge n° 247/2012;

**Vista** il D.Lgs n° 33/2013;

**Visto** il parere del Servizio Affari Legali prot. n° 9750 del 21/01/2021;

**Visto** la nota Disposizione del Sindaco prot. n° 10236 del 21/01/2021;

**Vista** la Disposizione del Dirigente n. 46/2021 con cui l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di attivare domanda giudiziale nelle sedi ritenute opportune nei confronti di :

- Società F. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
- dell' A. per il S. di G. I. dei R. U. - A.T.O. T. S. – già A.T.O. n. 9 R. A. G. e A.T.O. T. S. in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Società S.E.I. T. Srl - in persona del legale rappresentante pro tempore;

•tesa all'accertamento del predetto loro inadempimento ed alla loro condanna, ciascuna Società in via esclusiva e/o solidale fra loro, al pagamento in favore dell'Ente dell'importo complessivo dovuto a titolo di canone di superficie e di indennità di disagio ambientale – sia pregresso e già maturato, oltre interessi dal di del dovuto al saldo effettivo, oltre rivalutazione monetaria – nonché futuro (determinabile e da determinarsi in base alle quantità di rifiuti conferiti all'impianto delle Strillaie, del pari, salvo conguaglio relativamente alle diverse e maggiori aliquote in base alle quali computare l'indennità di disagio ambientale), oltre IVA se dovuta ed oltre alla consequenziale condanna della Società F. S.p.A in persona del legale rappresentante pro-tempore a corrispondere quanto dovuto all'Erario a titolo di conguaglio dell'imposta di registro ex art. 35, co. 1 del d.p.r. 131/1986, relativamente agli atti costitutivi ed integrativi del diritto di superficie per cui è causa, ovvero, a tenere indenne l'Ente da ogni e qualsivoglia pretesa avanzata nei suoi confronti ed a tale titolo dall'Erario; onde tutelare le ragioni dell'Ente, per i motivi espressi in narrativa affidando il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. Giancarlo Altavilla del Foro di Pisa;

**Visto** il preventivo pervenuto da parte dell'Avv. Altavilla Giancarlo per € 12.000,00, comprensivo di oneri come per legge, spese generali 15% , CPA al 4 % e IVA al 22% escluso spese vive;

**Con** riferimento al preventivo inviato, si ritiene congruo quanto richiesto dall'Avvocato e che la somma pari a € 12.000,00 è esigibile nel 2021;

**Rilevato** che sono stati acquisiti: - il curriculum vitae - la dichiarazione da parte dell'Avv. Altavilla Giancarlo in ordine alla assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, - l'attestazione dirigenziale della verifica della insussistenza del conflitti di interessi - la dichiarazione circa lo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013, - le Annotazioni Riservate ANAC - della dichiarazione dei soggetti incaricati in riferimento alla prestazione da effettuare per conto dell'amministrazione nell'incarico in oggetto ed è consapevole della disposizione di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazione mendaci e di formazione o uso di atti falsi – il certificato di regolarità contributiva della Cassa Forense, il Dure di regolarità Inail/Inps, il certificato del casellario Giudiziale e il controllo di veridicità dichiarazioni sostitutive dell'Agenzia delle Entrate di Pisa;

**Che** i suddetti documenti sono conservati agli atti dell'Ufficio;

**Di dare atto** che laddove, all'esito del controllo della autodichiarazione emerga, il difetto dei requisiti citati in narrativa, la stazione appaltante, dovrà procedere con: - la risoluzione, non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, ai sensi dell'art. 2041 del codice civile;

**Richiamata** la delibera n. 907 del 24/10/2018 approvata dal consiglio dell'Autorità avente oggetto " Linee Guida n. 12";

#### **Richiamate:**

- le indicazioni fornite dall'ANAC nella Sez. FAQ, punto 6.6, in materia di pubblicazione degli incarichi di patrocinio legale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- la deliberazione ANAC 556/2017 del 31/05/2017 che al par. 3.3 precisa che anche il patrocinio legale è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D.Lgs 136/2000 come confermato nelle FAQ ANAC punto D6 e che, pertanto la liquidazione del presente impegno di spesa necessita di CIG.;

**Dato atto** che il Codice CIG relativo alla prestazione è il seguente : **ZC030688F6**;

**Dato atto** che la presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta all'obbligo di in scheda riepilogativa allegata a Del.n.301/2009 REG della Corte dei Conti, Sez. Regionale di invio alla Corte dei Conti, in quanto trattasi di incarico di patrocinio legale, come da Controllo per la Toscana;

**Dato atto** del rispetto di quanto previsto dalla legge, n° 311/2004 art. 1, comma 42 in quanto l'incarico di cui trattasi non si configura quale incarico di consulenza così come delineato dalla norma predetta;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 20 del 07/04/2020 di approvazione del bilancio 2020/2022;

**Vista** la Delibera G.C. n. 1 del 11/01/2021 “ Indirizzi per la gestione dei Servizi nella fase transitoria, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e del Piano Esecutivo di Gestione definitivo 2021/2023;

**Tenuto conto che** l'impegno rientra tra le spese strettamente necessarie, comma 5, art. 163/2000 del T.U.E.L.,

**Vista** la deliberazione di G. C. n. 87 del 09/04/2020 con cui si richiede agli uffici il contenimento dell'assunzione di nuovi impegni di spesa corrente alle sole situazioni che qualora non si procedesse con tempestività, potrebbero causare danni all'Ente;

**Che** in qualità di Responsabile della spesa – ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, attesta la compatibilità del piano dei pagamenti derivanti dal presente atto con i relativi stanziamenti di cassa;

**Vista** la Disposizione Sindacale n. 60 del 06/03/2020, e la n. 162 del 10/9/2020 con la quale il Sindaco ha affidato al Segretario Generale Dr. Luca Canessa l'incarico di Dirigente della Segreteria Generale;

**Visto** D.Lgs.18/08/2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

**Nel dichiarare** di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nè di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

**Tutto ciò premesso e ritenuto;**

## D E T E R M I N A

**1)Di impegnare** la somma di **€. 12.000,00** per l'affidamento del patrocinio legale dell'Ente all' Avv. Altavilla Giancarlo del Foro di Pisa per i motivi descritti in narrativa al Cap. 32000 (1010203) del bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità come da preventivo pervenuto per €. 12.000,00 ,comprensivo di oneri come per legge, per rimborso spese generali 15%, per la CPA 4% e per l'IVA al 22%;

**2)Di dare atto** che il Codice CIG per l'affidamento è il seguente: **ZC030688F6**;

**3)Di provvedere** successivamente previa notula alla liquidazione della somma esigibile per il 2021 di **€. 12.000,00** all' Avv. Altavilla Giancarlo del Foro di Pisa tramite bonifico bancario;

**4)Di dare atto** del rispetto di quanto previsto dalla legge n.311/2004 art.1 comma 42 in quanto l'incarico di cui trattasi non si configura quale incarico di consulenza come delineato nella norma predetta;

**5)Di dare atto** che l' incarico assegnato rientra nell'ambito dell'esercizio della propria attività professionale di cui all'art.53(già ex 49), comma 1 DPR 917/86 T.U.I.R.;

**6)Di dare atto** che la presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta all'obbligo di invio alla Corte dei Conti, in quanto trattasi di incarico di patrocinio legale, come da scheda riepilogativa

allegata a Del.n.301/2009 REG della Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Toscana;

**7) Di dare atto** che l'anno di esigibilità dell'impegno di spese in oggetto è l'esercizio 2020;

**8)Di dare atto** che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 gg. Dalla sua esecutività o in via straordinaria, entro 120 gg al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e in particolare, del Decreto Legislativo n.196/2003 e s.m. (Codice Privacy), nonché in base alle informative di volta in volta rese ex art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003;

**9)Di pubblicare** la presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale dell'Ente nella Sez. "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e del disposto della L. 190/2012, art. 1 comma 32, attraverso inserimento dei dati con la tabella allegata al presente atto.

**10) Di trasmettere successivamente** per le relative competenze del Servizio Finanziario la dichiarazione per l'inserimento dati nella anagrafica della contabilità, debitamente compilata e sottoscritta dall'incaricato;

**11) Di dare atto** che si procederà alla trattazione dei dati personali da parte del Comune di Grosseto in ordine allo svolgimento dell'incarico.

## **Il Dirigente**

**Dr. Luca Canessa**

### Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Impegno	2021	32000		12.000,00	